

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 25/05/2018

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 14/12/2010 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento; tale contratto veniva estinto anticipatamente, come da conteggio estintivo allegato dell'08/11/2016.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al ricorso, adiva l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: in via principale, la condanna dell'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 2.573,47, a titolo di oneri commissionali e assicurativi versati e non maturati, oltre interessi legali dalla data del reclamo ed il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, costituitosi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso a seguito del provvedimento di cancellazione dall'Albo degli intermediari emesso dalla Banca d'Italia in data 23/10/2017.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore del cliente della quota di oneri e commissioni non goduti in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento.

Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione formulata dall'intermediario nelle controdeduzioni.



Tale eccezione non può trovare accoglimento dal momento che il deposito del ricorso presso la Segreteria Tecnica di questo Collegio è antecedente al provvedimento di cancellazione dall'Albo degli intermediari emesso dalla Banca d'Italia in data 23/10/2017.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6683/2016 ha affermato che, ai fini della procedibilità del ricorso, "il momento rilevante a tal fine è quello della data di presentazione del ricorso e della sussistenza, a quel tempo, dell'iscrizione del convenuto in uno degli Albi di cui agli artt. 13,114 bis TUB o negli elenchi di cui agli articoli 106,107 TUB".

Il Collegio, poi, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: 1) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e di incasso quote; 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero di rate residue; 4) l'intermediario è tenuto al rimborso in favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014).

Nella fattispecie, le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione rivestono natura recurring, come da orientamenti da ultimo condivisi tra i Presidenti dei Collegi.

In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura recurring delle voci di costo, si riporta il seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio del *pro rata temporis*, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui è prova in atti:

rate pagate	70	rate residue	50	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				198,60	82,75			82,75
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.405,79	2.252,41		240,50	2.011,91
<i>premio assicurativo</i>				571,96	238,32			238,32
Totale								2.332,98

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.332,98 oltre interessi legali dalla data del reclamo e respinge la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica, tenuto conto che le stesse non sono state richieste in sede di preventivo reclamo

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.332,98 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI